**Dichiarazione di cambio di residenza**

**Ultimo Aggiornamento: 31/12/2020**

A far data dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n° 35.
Tali dichiarazioni anagrafiche sono:

 **Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune;**

 **Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero;**

 **Dichiarazione di cambiamento nell'ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo).**Tali dichiarazioni dovranno essere emesse entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it/)), e sul sito del Comune.

**Nota** : **Occorre compilare il modulo correttamente, chiaramente e completamente in tutti i campi obbligatori contrassegnati con asterisco (\*).**

In caso contrario la dichiarazione non darà luogo al cambio di residenza.
Nella dichiarazione va indicato l'indirizzo esatto e completo del numero civico, del numero interno dell'abitazione e dell'eventuale scala.

**Presentazione della dichiarazione**
Le  [istanze](http://www.comune.mirandola.mo.it/aree-tematiche/documenti-del-cittadino/documenti-di-anagrafe/resolveuid/97475599a10c407fb8616fb60029dfd7)dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite di raccomandata con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:

* che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
* che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
* che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
* che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

* di persona consegnando il modulo allo sportello dell'Ufficio dell'Anagrafe sito in Via Libroia di Nocera Inferiore durante gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio;
oppure all’[Ufficio Protocollo](http://www.comune.mirandola.mo.it/il-comune/settori-servizi-e-uffici/affari-legali-e-istituzionali/servizio-segreteria-archivio-protocollo/ufficio-protocollo), nella sede di Piazza Diaz.
* per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di Nocera Inferiore, Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe, P.za Diaz n° 1 84014 Nocera Inferiore
* per via telematica (specificando nell'oggetto "iscrizione anagrafica") ai seguenti indirizzi:

**A chi rivolgersi**

**Mail:**  anagrafe@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

**PEC:**  protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

 anagrafe@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

**Documentazione da presentare:**

* documento di riconoscimento in corso di validità;
* dati del codice fiscale (di tutti i richiedenti);
* indirizzo dell'alloggio presso il quale si richiede la residenza (numero civico, piano, scala, interno);
* eventuale assenso ad entrare nello stato di famiglia di chi già risiede nell’alloggio;
* per agevolare l’ aggiornamento dei dati d’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si consiglia di allegare alla pratica copia delle patenti e dei libretti di circolazione dei mezzi intestati a tutti i componenti della famiglia interessati al cambio di residenza;
* sottoscrizione del modulo da parte delle persone maggiorenni che non presenti all’atto della domanda di iscrizione, corredata d a copia del documento d’identità personale;
* eventuale dichiarazione di assenso al trasferimento di minore (qualora un genitore si trasferisca insieme al figlio, separandosi dall'altro genitore con il quale in precedenza costituiva un unico Stato di Famiglia);
* eventuale presa d'atto del trasferimento dell'altro genitore;
* eventuale richiesta di nuovo nucleo familiare (in assenza di parentela, affinità, affettività. con la famiglia già residente);
* passaporto per i cittadini extracomunitari.

Per i cittadini comunitari, oltre al documento di riconoscimento, è necessario presentare eventuale documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato/autonomo, motivi di studio, ricongiungimento familiare).

Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea la documentazione indicata nell'Allegato A (vedi Modulistica).

Per i cittadini appartenenti all'Unione Europea la documentazione indicata nell'Allegato B (vedi Modulistica).
**Attenzione:** i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda, Repubblica di San Marino e Liechtensteinsono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea.

[Stati di famiglia separati](http://www.comune.mirandola.mo.it/aree-tematiche/documenti-del-cittadino/documenti-di-anagrafe/scissioni-o-riunioni-famigliari-allinterno-della-stessa-abitazione)

In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).

Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.

Tempi di procedimento

La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene **nei due giorni lavorativi successivi** alla ricezione della stessa e il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate. Dalla data della dichiarazione il cittadino può usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R., 445/2000.

Entro i successivi **45 giorni,** l'accertamento dei requisiti, senza che l'Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (silenzio - assenso, art. 20 legge 241/1990), la nuova residenza si considererà confermata.

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando con effetto retroattivo quella precedente. L'Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'autorità di pubblica sicurezza.

**AGGIORNAMENTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DEL CAMBIO DI RESIDENZA**

La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli. In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”.  Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il [Portale dell'Automobilista](https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/).

Se il trasferimento al nuovo indirizzo comporta un cambiamento della Sezione Elettorale, il cittadino riceverà tramite posta l'etichetta autoadesiva da applicare alla tessera elettorale.

Riferimenti Normativi
Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)
D.P.R. 445/2000

Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76

A chi rivolgersi

[Servizi Demografici- Ufficio Anagrafe](http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/8651AACEEE709C37C1257A0600386E2E?opendocument&FROM=Mrt1&ES=-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Indirizzo** | Via Raffaele Libroia n° 1 – 84014 Nocera Inferiore - SA |
| **Orario**  | Mattino: lunedì - mercoledì e venerdì - dalle 9,00 alle 12.00; Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30 |
| **Tel** | 081 3235 429  |
|  |  |
| **E-mail** | anagrafe@comune.nocera-inferiore.sa.it |

**PEC :** anagrafe@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

 protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

Per evitare assembramenti vietati dalle normative in vigore di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti i servizi devono essere prenotati telefonicamente al numero di telefono 081 3235429

MODULISTICA:

modello 8 – 1 Modulo ministeriale per richiesta di residenza

modello 8 - 2 Dichiarazione di assenso a trasferimento di minore

modello 8 - 3 Dichiarazione di presa d’atto di trasferimento del coniuge

modello 8 – 4 Dichiarazione di autorizzazione ad uso dell’alloggio del proprietario

Allegato A Per cittadini non appartenenti all’Unione Europea

Allegato B Per cittadini appartenenti all’Unione Europea.